

Conferenza Episcopale Italiana


Prot. n. 578/2016

Roma, 29 settembre 2016

Reverendo Presidente,

mi è gradito riconsegnare il testo dello statuto dell'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-28 settembre 2016, accogliendo l'istanza da Lei presentata il 14 ottobre 2014.

Profitto della circostanza per salutarLa distintamente, invocando la benedizione del Signore sugli aderenti e sulle attività dell'Associazione.


✠ Nunzio Galantino
Segretario Generale

Reverendo Signore
Fr. MARIO BONORA
Presidente dell'A.R.I.S.
Largo della Sanità Militare, 60
00184 ROMA

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 578/2016


Il Presidente

- VISTA l'istanza in data 14 ottobre 2014 del Presidente dell'«Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari», con sede in Roma, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo statuto che modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 5 giugno 1990, come modificato nella sessione del 24-27 gennaio 2000;
- CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 26-28 settembre 2016;
- A NORMA del can. 322, § 2, del Codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. v) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.;

DECRETA

Lo statuto dell'«Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari», con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2016


Angelo Card. Bagnasco


Conferenza Episcopale Italiana

Statuto dell'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (A.R.I.S.)

*Il presente testo di statuto è stato
esaminato e approvato dal
Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 26-28 settembre
2016.*

*Si consegna ufficialmente il testo
debitamente approvato.*

Roma, 29 settembre 2016

+ 
✠ Nunzio Galantino
Segretario Generale

Articolo 1 NATURA

1. L'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (in seguito denominata ARIS), con sede in Roma è, ai sensi delle disposizioni del Capitolo III del Titolo V del Codice di Diritto Canonico, un'associazione privata di fedeli che riunisce religiosi e laici, in rappresentanza di Opere di assistenza sanitaria senza fini di lucro, con le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. L'ARIS opera in conformità al Magistero della Chiesa, in particolare per quanto riguarda la tutela della vita e della dignità della persona, in tutte le sue manifestazioni.
3. L'ARIS agisce sotto la vigilanza dell'Autorità Ecclesiastica (Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I.) ai sensi dei cann. 298-299-305-321-322-325 del Codice di Diritto Canonico, alla quale fornisce, anno per anno, una relazione sullo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 2 FINALITÀ

L'ARIS si propone:

- a. di contribuire al costante rinnovamento spirituale-pastorale e all'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi sanitari;
- b. di promuovere lo sviluppo delle Istituzioni od Opere associate per il costante adeguamento alle istanze sociali del Paese, secondo il comune intento di testimonianza;
- c. di concorrere ad affermare il valore inalienabile della vita e la dignità della persona;
- d. di operare affinché tutte le Istituzioni Associate rispondano alla domanda di salute, soprattutto dei meno abbienti, per testimoniare il Vangelo attraverso una cura competente ed integrale della personale sofferente, alla luce del magistero pontificio, per una rinnovata fedeltà alla dottrina cattolica ed al Carisma fondazionale delle Istituzioni sanitarie che ne fanno parte.

L'ARIS, per iniziative e questioni di interesse comune, promuove forme di collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti operanti nel settore sanitario.

Articolo 3 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L'ARIS riunisce rappresentanti delle Istituzioni ecclesiastiche o di Enti ad esse collegate per determinate attività, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, ed a carattere misto socio-sanitario/socio-assistenziale, ovvero di singole Opere in cui esse si articolano, attive sul territorio nazionale.
2. L'adesione quale associato ha durata illimitata. L'eventuale disdetta deve essere notificata entro il 30 settembre. Per quanto concerne l'obbligo del versamento della quota associativa il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Le Istituzioni e le Opere, i cui rappresentanti aderiscono all'Associazione,

devono improntare la gestione alla massima trasparenza e regolarità amministrativa in conformità alle leggi vigenti e disposizioni nazionali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento nonché ai principi del presente Statuto.

Articolo 4 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati sono tenuti ad uniformarsi alle direttive dell'Associazione, collaborando a realizzare, nella pluralità delle Opere, la unicità degli intenti e delle finalità associative; devono altresì astenersi dal compiere atti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.
2. Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Nazionale, entro i termini fissati dallo stesso Consiglio.
3. Il Consiglio Nazionale, in caso di omesso o ritardato versamento delle quote, adotta, su proposta del Presidente, i conseguenti provvedimenti ivi compresi l'addebito degli interessi di mora, l'esclusione dall'Associazione e il recupero delle somme dovute.
4. Gli Associati sono tenuti a fornire, su richiesta, alla Presidenza Nazionale tutti gli elementi di valutazione necessari per consentire lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5 e successivi.

Articolo 5 COMPITI

1. L'ARIS svolge i seguenti compiti:
 - a. promuove e favorisce lo studio, il dibattito e l'approfondimento degli aspetti religiosi, etici e pastorali;
 - b. promuove e favorisce la collaborazione fra le Istituzioni e le Opere degli Associati al fine anche di razionalizzare la presenza e le attività svolte dai diversi associati sul territorio;
 - c. promuove e collabora nello studio e soluzione di problematiche sanitarie e socio-sanitarie in campo politico, legislativo, amministrativo e organizzativo;
 - d. promuove studi e ricerche nei settori di interesse delle Istituzioni e Opere associate;
 - e. elabora e propone linee-guida in materia di qualità dell'assistenza, di bioetica e di organizzazione del lavoro e di ricerca;
 - f. rappresenta unitariamente gli Associati presso le competenti autorità e organismi ad ogni livello per la tutela di interessi comuni, per favorire la soddisfazione delle necessità sanitarie e assistenziali, mediante un servizio qualificato e integrale;
 - g. stipula i Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Istituzioni e Opere associate;
 - h. promuove i diritti e gli interessi specifici delle Istituzioni o Opere rappresentate e di categoria;

- i. assicura l'assistenza qualificata agli Associati per la soluzione dei problemi particolari che li interessano nello specifico settore;
- l. provvede, anche attraverso strumenti informatici, ad una idonea informazione degli Associati circa ogni elemento normativo, amministrativo, giurisprudenziale e ogni aspetto della vita associativa;
- m. coordina le varie iniziative di studio, di formazione e di pastorale degli associati;
- n. promuove, direttamente o attraverso collaborazioni con provider esterni, la formazione continua, in particolare con la FAD, utile ai fini ECM, nelle materie di specifico interesse delle strutture associate;
- o. promuove e favorisce la creazione di reti tra gli associati per specifici progetti, quali la ricerca clinico-scientifica, le centrali di acquisti o di servizi;
- p. promuove la costituzione fra gli associati di strutture specifiche per la gestione, in comune, di attività, servizi, forniture e quant'altro necessario per assicurare economie di scala, in relazione agli orientamenti organizzativi definiti dalla normativa nazionale in ambito sanitario;
- q. promuove, a cura di volontari delle strutture associate, servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per l'erogazione gratuita di prestazioni a favore delle fasce più deboli;
- r. aderisce o collabora con Istituzioni e Movimenti, anche di ambito ecumenico e missionario, per problematiche di interesse sanitario e socio-sanitario-assistenziale in Italia ed all'estero.

Altre Istituzioni eroganti servizi sanitari possono chiedere di stabilire con l'ARIS rapporti, in relazione all'attività effettivamente svolta per dare risposta ai bisogni sanitari della persona, in coerenza con i valori cristiani.

Articolo 6 ORGANI

1. Gli organi dell'A.R.I.S. sono:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi nazionali e regionali cessano con la scadenza del mandato del Presidente nazionale.
3. Le cariche sociali sono rinnovate alla loro scadenza, salvo decadenza ai sensi degli art. 8, 10 e 20 o revoca. La revoca è disposta dall'organo che ha conferito la carica su richiesta motivata di un numero di associati superiore ai tre quarti dei componenti l'organo e a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 7
ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Rappresentanti delle Istituzioni ed Opere associate, in numero di 1 (uno) per ciascuna Istituzione od Opera. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale i Membri del Consiglio Nazionale.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono adottate con votazioni per le quali i voti sono attribuiti secondo il criterio della capacità assistenziale in regime di ricovero o diurno o ambulatoriale o domiciliare e altre modalità secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
3. L'Assemblea Generale è convocata, in prima e in seconda convocazione fissate anche in ora diversa della stessa giornata, dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, una in sessione primaverile ed una in sessione autunnale; può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale o 1/3 (un terzo) dei Rappresentanti delle strutture associate, proponendo gli argomenti per l'ordine del giorno.
4. La convocazione viene inviata, almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, ai Responsabili delle Istituzioni od Opere associate con lettera raccomandata o a mezzo e-mail o fax o altri mezzi equivalenti, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione, la sede della stessa e l'indicazione degli argomenti che devono essere trattati.
5. In caso di urgenza l'Assemblea Generale, salvo quella elettiva, può essere convocata almeno cinque giorni prima della adunanza.
6. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente nazionale.
7. In caso di impedimento il Responsabile dell'Istituzione o Opera associata può delegare a partecipare all'Assemblea un membro dell'Istituzione o un altro Associato. Ciascun membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 8
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. I compiti dell'Assemblea Generale sono:
 - a) definire le linee operative dell'Associazione;
 - b) approvare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
 - c) rinnovare le cariche sociali alla loro scadenza;
 - d) approvare il Regolamento interno dell'Associazione, proposto dal Consiglio Nazionale, e sue eventuali successive modifiche;
 - e) approvare le quote associative nazionali proposte dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera c);
 - f) dichiarare, su proposta del Consiglio nazionale, la decadenza dalle cariche sociali per gravi motivi, che rendano incompatibile la permanenza nella carica stessa.

2. Di ogni Assemblea Generale e del Consiglio nazionale sono redatti regolari verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale. I verbali sono a disposizione degli Associati.

Articolo 9

ASSEMBLEE: VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DEL VOTO

1. Per le deliberazioni dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Regionali valgono le seguenti norme, in applicazione del can. 119 Codex Juris Canonici.
2. In caso di elezioni l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche in via telematica idonea a garantire la segretezza, della maggioranza degli aventi diritto al voto e viene eletto colui il quale consegue la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, secondo le modalità previste dal can. 119 CIC.
3. Nel caso che le deliberazioni riguardino oggetti diversi da quelli elettorali restano fermi i requisiti per la regolare costituzione dell'Assemblea e quelli per la validità delle votazioni. Dopo due votazioni senza esito prevale a parità di voti il voto del Presidente.
4. Ai fini della regolare costituzione delle Assemblee e della validità delle votazioni si fa riferimento, rispettivamente, al numero complessivo degli aventi diritto al voto convocati ed al numero dei presenti.
5. Le delibere dell'Assemblea generale in seconda convocazione sono adottate a maggioranza relativa dei voti.

Articolo 10

CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo dell'Associazione; al medesimo spettano i poteri ed i compiti di amministrazione straordinaria, tranne quelli riservati all'Assemblea, nonché la determinazione delle linee guida di indirizzo operativo.
2. L'amministrazione ordinaria è di competenza del Presidente Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) il Presidente nazionale;
 - b) il Vice Presidente nazionale;
 - c) 5 (cinque) Responsabili nazionali di Sezione;
 - d) i Presidenti Regionali.
4. Il Consiglio nazionale:
 - a) nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente, e ne determina il compenso;
 - b) nomina il Tesoriere che partecipa, quando convocato, alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo;
 - c) propone all'Assemblea Generale le quote associative nazionali e approva le

quote associative integrative deliberate dalle Assemblee regionali per tutti gli associati. Le quote associative sono annuali e sono versate alla Presidenza nazionale e, soddisfatto tale obbligo, alla Sede regionale competente per la eventuale parte integrativa;

d) approva le eventuali quote associative integrative decise dalle Sezioni nazionali con votazione a maggioranza dei due terzi;

e) elegge i Revisori dei conti;

f) determina il compenso del Presidente Nazionale;

g) individua gli Uffici Nazionali dell'Associazione e nomina i responsabili, su proposta del Presidente;

h) delibera, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione degli Associati e la loro dimissione ove vengano meno i requisiti accertati al momento dell'ammissione;

i) delibera, a maggioranza assoluta, la esclusione dell'Associato che, per gravi motivi, si ritiene pregiudichi l'immagine dell'Associazione;

l) delibera, a maggioranza relativa, la decadenza dell'Associato moroso e il recupero dei crediti nei suoi confronti;

m) delibera, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza dalle cariche nazionali o regionali per gravi motivi che rendono incompatibile, a causa di inadempienza a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 di questo Statuto, la permanenza nella carica;

n) determina le linee-guida dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, nomina le Commissioni trattanti ed approva i relativi contratti.

5. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi, ovvero ogni qualvolta viene richiesto da almeno due terzi dei componenti del Consiglio, che devono indicare gli argomenti da mettere all'O.d.g., ed è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio Nazionale, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, decide a maggioranza relativa dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno metà dei componenti.

7. Le riunioni del Consiglio nazionale possono tenersi anche per teleconferenza o per video-conferenza con le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 11 ELEZIONI

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta, con votazioni separate, a norma di Regolamento.

2. I Responsabili nazionali di Sezione sono eletti a maggioranza assoluta, a norma di Regolamento, dalle Assemblee nazionali delle singole Sezioni; le elezioni sono ratificate dall'Assemblea Generale;

3. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Responsabili nazionali di Sezione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un ulteriore quinquennio.

4. Il Presidente nazionale viene eletto fra i Responsabili ecclesiastici delle

Istituzioni e Opere associate.

5. L'elettorato attivo e passivo compete esclusivamente ai rappresentanti di istituzioni o opere associate, che siano in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva.

Articolo 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Nazionale e la Consulta dei Superiori Maggiori, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed ha i poteri di ordinaria amministrazione.

2. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti di straordinaria amministrazione chiedendone la ratifica al Consiglio Nazionale nella riunione immediatamente successiva.

3. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito, in ogni sua funzione, dal Vice Presidente.

Articolo 13 LA CONSULTA DEI SUPERIORI MAGGIORI

1. La Consulta dei Superiori e delle Superiore Maggiori nonché di coloro che rappresentano i maggiori Enti associati all'ARIS è un Organismo con funzioni di consultazione e proposta per l'elaborazione delle politiche e delle strategie da adottare a livello nazionale e regionale; per l'individuazione delle iniziative atte ad affrontare le situazioni di crisi, proponendo gli strumenti di sostegno e solidarietà fra le varie Istituzioni, nonché per favorire la collaborazione fra le varie Istituzioni e strutture, suggerendo anche possibili aggregazioni fra strutture di diverse Congregazioni ed enti.

2. Della Consulta fanno parte il Presidente nazionale ARIS ed almeno 8 (otto) rappresentanti ecclesiastici delle Congregazioni ed enti religiosi, maggiormente rappresentativi per numero di strutture e presenza nei vari settori di attività. Le Congregazioni e gli Enti sono individuati dal Presidente, sentito il Consiglio Nazionale.

3. La Consulta esprime pareri al Presidente, su sua richiesta, e formula al Presidente stesso proposte ai sensi del comma 1, da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Nazionale. Il Presidente, qualora decida di non tener conto dei detti pareri, ne fornisce motivazione scritta.

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente ed è assistita nei suoi lavori dal Direttore Generale quale segretario della stessa; si avvale degli Uffici Nazionali e dei consulenti ritenuti necessari.

5. I membri della Consulta cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del Presidente e possono essere confermati.

6. La Consulta decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Nazionale elegge i Revisori dei Conti, in numero da 1 (uno) a 3 (tre) membri, designando altresì il Presidente del Collegio stesso, il quale deve essere in possesso dei requisiti di legge.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti ha il compito di procedere al controllo dell'amministrazione dell'Associazione; all'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; alle verifiche della consistenza di cassa. I membri del Collegio partecipano alle adunanze del Consiglio Nazionale quando si trattino argomenti di natura economico-finanziaria.
3. I Revisori restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti e possono essere revocati per giusta causa.

Articolo 15
DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, cura l'esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi Statutari in collaborazione con il Presidente.
2. Il Direttore Generale dirige gli Uffici centrali nei suoi compiti istituzionali; provvede al coordinamento degli Uffici; ha la vigilanza su tutto il personale del cui comportamento e produttività risponde al Presidente e al Consiglio Nazionale.
3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi Statutari, dove esprime parere consultivo, ne redige i verbali e cura la pratica attuazione delle deliberazioni; sottoscrive, insieme al Tesoriere ed al Presidente, il bilancio; assiste il Presidente nei suoi atti di rappresentanza dell'Associazione; svolge altri eventuali incarichi che il Presidente o il Consiglio Nazionale gli affidano.
4. Il contratto di incarico del Direttore Generale ha durata massima quinquennale dalla data della nomina, ed è rinnovabile con delibera del Consiglio Nazionale.
5. Al Direttore Generale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio Nazionale.

Articolo 16
SEZIONI

1. L'Associazione si articola nelle seguenti Sezioni:
 - a) Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
 - b) Ospedali Classificati e Presidi ospedalieri;
 - c) Case di Cura;

- d) Centri di Riabilitazione;
- e) RSA, Strutture Socio/sanitarie, ex Ospedali psichiatrici e altre tipologie di Residenze Sanitarie.

Articolo 17
RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE

1. I Responsabili nazionali di Sezione hanno i seguenti compiti:
 - a) analisi e documentazione sugli scenari programmatici nazionali e regionali;
 - b) promozione di atti, convegni, attività di progettazione e formazione che coinvolga le strutture rappresentate e ne dia visibilità a vari livelli;
 - c) monitoraggi delle opportunità offerte dalla progettazione internazionale, nazionale e regionale;
 - d) diffusione della produzione normativa e, su mandato del Presidente, partecipazione alla elaborazione della stessa;
 - e) promozione, in coerenza con le indicazioni regionali, di linee guida, protocolli, buone prassi e ogni altro elemento utile alla qualità dei servizi.
2. I Responsabili nazionali di Sezione si avvalgono
 - del Coordinamento regionale di settore;
 - di Gruppi tecnici operativi.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio nazionale, può delegare ai Responsabili di Sezione proprie competenze, ivi compreso il potere di rappresentanza.

Articolo 18
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza in giudizio dell'Associazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il Presidente rappresenta l'Associazione e gli Associati in tutte le cause, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nonché in sede stragiudiziale ed arbitrale. All'uopo conferisce appositi mandati ad litem e nomina procuratori per singoli atti.
2. La promozione di azioni o la resistenza in giudizio a tutela di specifici diritti e interessi di singoli Associati possono essere disposte dal Presidente Nazionale anche su loro richiesta e previo parere favorevole del Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente regionale, con delega del Presidente nazionale, può rappresentare l'Associazione e gli Associati della Regione in tutte le cause, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nonché in sede stragiudiziale ed arbitrale. All'uopo, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferisce appositi mandati ad litem e nomina procuratori per singoli atti.
4. Gli oneri delle azioni di cui al comma 3 sono a carico della Presidenza regionale e, se di interesse delle istituzioni di una specifica Sezione, delle istituzioni stesse.

Articolo 19
SEDE REGIONALE

1. Presso ciascuna Regione, Provincia autonoma o gruppo di Regioni, ove sussistano associati del tipo previsto dal precedente art. 16, è costituita la Sede Regionale.
2. Le Sedi regionali, nel rispetto delle competenze degli organi nazionali previste dallo Statuto, curano in ambito locale gli interessi delle istituzioni associate della regione, assicurando in particolare il collegamento e la collaborazione con i competenti organi della Regione, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.
3. Fermo restando il carattere nazionale e il rispetto dei principi associativi di riferimento generale, ciascuna Sede Regionale può definire le modalità di funzionamento della stessa più adatte alle caratteristiche della propria Regione; le relative deliberazioni sono assunte dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e, per essere esecutive, devono essere approvate dal Consiglio Nazionale.
4. Gli Organi della Sede regionale sono:
 - a) l'Assemblea Regionale dei soci;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale.
5. Il Consiglio Nazionale può accorpate le Regioni in cui esiste un numero esiguo di associati, tale da non permettere una regolare formazione e funzionamento di una Sede Regionale.
6. Il Presidente Regionale è eletto dagli Associati di ogni Regione o gruppo di Regioni, e si avvale di un Consiglio formato dai rappresentanti di Sezione designati dagli Associati di ciascun settore presenti nella Regione o nelle Regioni e Province autonome interessate.
7. Possono essere eletti alle funzioni di Presidente regionale esclusivamente i responsabili, o Dirigenti laici, delle Istituzioni o Opere associate.
8. Le Sedi regionali hanno il compito di approfondire e trattare, nel territorio di competenza, lo studio dei relativi problemi anche mediante la costituzione di gruppi tecnici di lavoro e di consultare, anche mediante convocazione, gli Associati interessati per la individuazione delle esigenze comuni e delle loro prospettive di soluzione, dandone notizia alla Presidenza Nazionale. Hanno altresì il compito di stipulare i contratti collettivi di secondo livello per il personale delle Istituzioni e Opere associate.
9. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza delle varie sezioni ARIS presso gli Enti regionali e locali, è membro del Consiglio Nazionale ai sensi del comma 3, lettera d) dell'art. 10, e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Nazionale.
10. Le Sedi Regionali per il proprio domicilio potranno appoggiarsi ad una struttura associata ed utilizzare possibilmente risorse locali, avvalendosi di consulenze ritenute necessarie; formulare programmi di attività con le relative spese e gestire il fondo assegnatogli dal Consiglio Nazionale; il rendiconto annuale deve essere presentato alla Sede nazionale per l'approvazione e la liquidazione.

11. I Consigli Regionali sono composti dai Rappresentanti di Sezione; le modalità di funzionamento sono fissate dall'Assemblea Regionale secondo le indicazioni del Regolamento.

12. Ai Rappresentanti di Sezione competono, in ambito regionale, le attività così come previste nell'art. 17, relativo ai Responsabili nazionali di settore.

13. Nel caso in cui la Sede regionale comprenda più Regioni, in ogni Regione accorpata può esservi un Rappresentante di Sezione per seguire questioni specifiche trattate a livello della sua Regione o Provincia autonoma interessata.

14. L'Assemblea regionale dei Soci in sessione ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno; può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà degli Associati, proponendo gli argomenti da trattare.

15. La convocazione viene inviata ai Rappresentanti delle Istituzioni od Opere associate mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, o a mezzo e-mail o fax o altri mezzi equivalenti, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione, la sede della stessa e l'indicazione degli argomenti che devono essere trattati.

16. In caso di impedimento il Rappresentante dell'Istituzione o Opera associata può delegare a partecipare all'Assemblea regionale altro membro dell'Istituzione od altro Associato. Ciascun membro dell'Assemblea regionale non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 20

COMMISSARIAMENTO DELLE SEDI REGIONALI

1. La Sede regionale, quando i suoi organi non sono in grado di svolgere regolarmente i compiti di cui all'art. 19 dello Statuto, è commissariata con deliberazione del Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

2. Tutte le funzioni degli Organi della sede regionale sono attribuite ad un Commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

3. Il Commissario straordinario, entro sei mesi dalla nomina, riferisce al Presidente nazionale ed al Consiglio nazionale sulla sua gestione e indice le elezioni per la nomina del Presidente regionale e dei Rappresentanti di Sezione.

Articolo 21

PATRIMONIO DELL'ARIS

1. Il patrimonio dell'ARIS è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da eventuali contributi, donazioni, lasciti di Enti pubblici e privati;
- c) da beni mobili e immobili.

2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati

dall'Assemblea Generale.

3. L'esercizio di bilancio coincide con l'anno solare.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 CONFERMA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati all'ARIS alla data di approvazione del presente Statuto da parte della CEI sono confermati con provvedimento ricognitivo del Presidente Nazionale.

Articolo 23 MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea degli Associati delibera, su proposta del Presidente, il testo di un nuovo Statuto o eventuali modifiche allo stesso, da sottoporre all'approvazione della CEI. L'assemblea può altresì deliberare lo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 24 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Tutti coloro che rivestono cariche associative all'atto dell'entrata in vigore di questo Statuto, potranno ricandidarsi ed essere rieletti.